COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara
C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

Elenco trasmissione prot.
del

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2

OGGETTO :
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventotto**, del mese di **gennaio,** alle ore **21:00,** nella sala delle adunanze consiliari , convocato con avvisi scritti e consegnati a norma di legge a ogni Consigliere, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione, il Consiglio Comunale

Fattosi l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Matteo Besozzi	SINDACO	Presente
Massimo Stilo	VICE SINDACO	Presente
Alessandra Zarini	CONSIGLIERE	Presente
Marta Moalli	CONSIGLIERE	Presente
Vito Diluca	CONSIGLIERE	Presente
Stefano Ferraresi	CONSIGLIERE	Presente
Claudia Gnemmi	CONSIGLIERE	Presente
David Amelio Luigi Guenzi	CONSIGLIERE	Presente
Alessio Guazzoni	CONSIGLIERE	Assente
Sonia Fanchini	CONSIGLIERE	Assente
Filippo Valbuzzi	CONSIGLIERE	Presente
Eleonora Casaluci	CONSIGLIERE	Assente
Marco Paracchini	CONSIGLIERE	Presente
Rosanna Di Muccio	CONSIGLIERE	Presente
Paolo Sibilia	CONSIGLIERE	Presente
Fabrizio Mario Guenzi	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Cuda	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 14 Assenti 3

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Gamba dott.ssa Gianna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero dei Consiglieri il Sig. Besozzi Matteo nella sua qualità SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato delle modifiche nell'ambito dei tributi locali IMU e TASI come segue:
- comma 10, ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:
  - il contratto di comodato sia registrato;
  - il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;
  - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune;
- comma 13, ha disposto l'esenzione dell'IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificativi collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993) a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori;
- comma 53, ha previsto una riduzione del 75 per cento dell'IMU per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n.431;
- comma 14, ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche:
  - l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9;

- comma 26 ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che dispongono aumenti dei tributi locali (comprese pertanto l'IMU e la TASI) rispetto ai livelli stabiliti per l'anno 2015;

VISTO il comma 708 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che stabilisce che dall'anno di imposta 2014 i fabbricati rurali strumentali non sono più assoggettati al pagamento dell'IMU.

CONSIDERATO che:
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
- nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 26 della legge 208/2015, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio del 2017) che ha sospeso anche per il 2017 la possibilità di deliberare aumenti di tributi locali ed addizionali, ad eccezione della TARI.

DATO ATTO che il la legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) non ha prorogato il blocco dell'aumento dei tributi e, pertanto, è possibile aumentare le suddette aliquote fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 1, comma 677 L. 147/2013.

RITENUTO, di non avvalersi di tale facoltà e di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti confermando le stesse aliquote vigenti per l'anno 2018;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013 il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI

equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

DATO ATTO, anche in questo caso, che il la legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) non ha prorogato il blocco dell'aumento dei tributi e, pertanto, è possibile aumentare le suddette aliquote fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 1, comma 677 L. 147/2013.

RITENUTO, di non avvalersi di tale facoltà e di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti confermando le stesse aliquote vigenti per l'anno 2018;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe che:
- trova parziale applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 211/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

PRESO ATTO della necessità di ripartire l'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica" secondo criteri razionali che agevolino, ai sensi dell'articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, le utenze domestiche e assicurino, ai sensi dello stesso comma 10, la gradualità del passaggio dalla vecchia alla nuova forma di prelievo TARSU – TARES – TARI;

CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare con esattezza l'incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è

attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli utenti appartenenti alle due categorie;

RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni delle quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, il criterio di ripartizione simile alla compartecipazione al gettito TARES nell'anno 2013 per le due categorie;

VERIFICATO che per il Comune di Castelletto Sopra Ticino, tale compartecipazione si è registrata secondo le seguenti percentuali:
utenze domestiche: 35% del gettito;
utenze non domestiche 65% del gettito;

DATO ATTO che nel 2016, 2017 e 2018, al fine di non gravare eccessivamente il carico tributario sulle utenze non domestiche, il suddetto riparto era stato modificato in:
utenze domestiche: 39% del gettito
utenze non domestiche: 61% del gettito

RITENUTO di confermare, per il 2019 la stessa compartecipazione al gettito, tra le utenze domestiche e non domestiche, stabilita nei due anni precedenti.

VISTI gli articoli dal 38 al 43 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) che disciplinano le agevolazioni e le esenzioni della Tassa rifiuti e in particolare l'articolo 43 il quale dispone:
«Il Consiglio Comunale può, con la stessa delibera che approva le tariffe, prevedere ulteriori agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle suddette riduzioni può essere finanziato:
- inserendolo nel piano finanziario e, quindi, addossandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
- mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune, purché nel limite massimo del 7% del costo complessivo del servizio».

RITENUTO:

- di avvalersi della suddetta facoltà introducendo, al fine di valorizzare il centro storico cittadino, l'agevolazione per le piccole attività commerciali situate, consistente nell'esenzione dal pagamento della TARI del 2019;
- di concedere, in particolare, la suddetta esenzioni alle utenze non domestiche identificate con le seguenti categorie:

Cod. Categoria	Descrizione
13	Negozi abbigl,Calzature,Librer,Ferrament
14	Edicola,Farmacia,Tabaccaio, Plurilicenza
17	Attività Parrucchiere,Barbiere,Estetista
22	Ristoranti,Trattorie,Osterie,Pizzer.,Pub
24	Bar, Caffé, Pasticcerie
25	Supermer.,PanePasta,Maceller,Salumi Form
27	Ortofrutta,Pescherie,FioriPiant,PizzTagl

- situate nelle seguenti vie e piazze:
  piazza Matteotti
  via Marconi
  via Gramsci
  via Cavour
  via Roma
  piazza Fratelli Cervi

VERIFICATO che tale esenzioni si traduce in un minor gettito di circa 12.00,00 euro che sarà finanziato dal bilancio comunale.

TENUTO CONTO:

- che nella determinazione delle tariffe sono, pertanto, state prese in considerazione le riduzioni previste dal Regolamento finanziando la minor entrata in parte con il gettito proveniente dalle tariffe non ridotte e in parte con stanziamenti di bilancio;
- che le scelte operate rispondono all'esigenza di mitigare il forte incremento tariffario risultante dall'applicazione dei nuovi tributi, TARES nel 2013 e TARI nel 2014, su categorie operanti sul territorio in modo meno significativo, non continuativo e quindi meno influente ai fini della presente tassazione;
- che pertanto i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal legislatore, in modo tale da assicurare la gradualità del passaggio da Tarsu a Tares a Tari limitando, il più possibile, eccessivi vantaggi a determinate categorie di utenti a danno di altre categorie;

RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2019, secondo i coefficienti di produttività come da allegata tabella;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere, con la presente deliberazione, all'approvazione anche del Piano finanziario riferito alla TARI per l'anno 2019 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. ***tasse di scopo***, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass.

Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni,* ***essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate****»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2019 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Utenze domestiche

N.Componenti	KA	KB	Quota Fissa	Quota Variabile
			(E/Mq. X Anno)	(Euro / Anno)
1	0,800	1,000	0,146571	50,411837
2	0,940	1,800	0,172221	90,741306
3	1,050	2,000	0,192374	100,823675
4	1,140	2,600	0,208864	131,070777
5	1,230	2,900	0,225353	146,194328
6 e oltre	1,300	3,400	0,238179	171,400247

Utenze non domestiche

Categoria	Descrizione	KC	KD	TF	TV	TARIFFA
1	Musei,Bibliotec,Scuole,Assoc .LuoghiCulto	0,677	5,500	0,374250	1,494034	1,868284
2	Cinematografi e teatri	0,430	3,500	0,237706	0,950749	1,188455
3	Autorimesse Magazzini senza vendita dir.	0,600	4,900	0,331684	1,331049	1,662733
4	Campeggi,Distrib.Carburant, Imp.Sportivi	0,760	6,250	0,420133	1,697766	2,117899

5	Stabilimenti balneari	0,640	5,220	0,353796	1,417974	1,771770
6	Esposizioni, autosaloni	0,510	4,220	0,281931	1,146332	1,428263
7	Alberghi con ristorante	1,640	13,450	0,906604	3,653594	4,560198
8	Alberghi senza ristorante	1,080	8,880	0,597032	2,412186	3,009218
9	Case di cura e riposo	1,250	10,220	0,691009	2,776188	3,467197
10	Ospedali	1,290	10,550	0,713122	2,865830	3,578952
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,520	12,450	0,840267	3,381951	4,222218
12	Banche ed istituti di credito	0,610	5,030	0,337211	1,366362	1,703573
13	Negozi abbigl,Calzature,Librer,Ferrament	1,410	11,550	0,779458	3,137472	3,916930
14	Edicola,Farmacia,Tabaccaio, Plurilicenza	1,800	14,780	0,995054	4,014878	5,009932
15	Filatelie,Tende Tessuti,Tappeti;Cappelli	0,830	6,810	0,458829	1,849886	2,308715
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,780	14,580	0,983998	3,960550	4,944548
17	Attività Parrucchiere,Barbiere,Estetista	1,480	12,120	0,818155	3,292309	4,110464
18	Attività Artig.,Falegn,Idraul,Fabbro,El.	1,030	8,480	0,569391	2,303529	2,872920
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,410	11,550	0,779458	3,137472	3,916930
20	Attività Industriali capannon produzione	0,920	7,530	0,508582	2,045469	2,554051
21	Attivita artigianali di produzione beni	1,090	8,910	0,602560	2,420336	3,022896
22	Ristoranti,Trattorie,Osterie,Pizzer.,Pub	5,570	45,670	3,079140	12,405921	15,485061
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,850	39,780	2,681118	10,805945	13,487063
24	Bar, Caffé, Pasticcerie	3,960	32,440	2,189119	8,812088	11,001207
25	Supermer.,PanePasta,Macellr,Salumi Form	2,760	22,670	1,525749	6,158139	7,683888
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,610	21,400	1,442828	5,813153	7,255981
27	Ortofrutta,Pescherie,FioriPiant,PizzTagl	7,170	58,760	3,963633	15,961723	19,925356
28	Ipermercati di generi misti	2,740	22,450	1,514693	6,098378	7,613071

29	Banchi di mercato genere alimentari	6,920	56,780	3,825430	15,423871	19,249301
30	Discoteche, night club	1,910	15,680	1,055862	4,259357	5,315219

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile dell'Area Finanziaria;

Sentiti gli interventi……OMISSIS

Con voti favorevoli n.9 (nove), contrari n.1 (uno) (Cuda), astenuti n.4 (quattro) (Di Muccio, Paracchini, Guenzi Fabrizio e Sibilia), su n.14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per il 2019 e con efficacia dal 01/01/2019, le stesse aliquote relative ai tributi IMU e TASI già approvate per il 2018 e di seguito riportate:

I. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Aliquota ordinaria	10,3 per mille
Aliquota abitazione principale limitatamente ai fabbricati di categoria A1, A8 e A9	4,0 per mille
Aliquota per fabbricati ad uso abitativo locati e loro pertinenze	9,4 per mille
Aliquota per le abitazioni date in uso gratuito ai parenti (genitori/figli, nonni/nipoti, fratelli/sorelle, nipoti/zio, suocero/genero/nuora) anche in assenza di contratto registrato ad esclusione delle relative pertinenze, a condizione che siano da questi utilizzate come abitazioni principali	6,4 per mille
Aliquota per fabbricati di categoria D8	10,6 per mille
Aliquota per terreni agricoli	ESENTE

2. DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

3. DI RIBADIRE, così come previsto all'articolo 15 del Regolamento per la disciplina della IUC, l'equiparazione all'abitazione principale, quindi l'esenzione, nei seguenti casi:
1. L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

II. TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Aliquota per abitazioni principali A/1,A/8 e A/9	1,8 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sempreché gli stessi non vengano concessi in locazione.	1,8 per mille
Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti	0,00 (ZERO,00) per mille

III. TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

4. DI APPROVARE il Piano finanziario per l'anno 2019 che si allega, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. DI DETERMINARE per l'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

N.Componenti	KA	KB	Quota Fissa (E/Mq. X Anno)	Quota Variabile (Euro / Anno)
1	0,800	1,000	0,146571	50,411837
2	0,940	1,800	0,172221	90,741306
3	1,050	2,000	0,192374	100,823675
4	1,140	2,600	0,208864	131,070777
5	1,230	2,900	0,225353	146,194328
6 e oltre	1,300	3,400	0,238179	171,400247

Utenze non domestiche

Categoria	Descrizione	KC	KD	TF	TV	TARIFFA
1	Musei,Bibliotec,Scuole,Assoc .LuoghiCulto	0,677	5,500	0,374250	1,494034	1,868284
2	Cinematografi e teatri	0,430	3,500	0,237706	0,950749	1,188455
3	Autorimesse Magazzini senza vendita dir.	0,600	4,900	0,331684	1,331049	1,662733
4	Campeggi,Distrib.Carburant, Imp.Sportivi	0,760	6,250	0,420133	1,697766	2,117899
5	Stabilimenti balneari	0,640	5,220	0,353796	1,417974	1,771770
6	Esposizioni, autosaloni	0,510	4,220	0,281931	1,146332	1,428263
7	Alberghi con ristorante	1,640	13,450	0,906604	3,653594	4,560198
8	Alberghi senza ristorante	1,080	8,880	0,597032	2,412186	3,009218
9	Case di cura e riposo	1,250	10,220	0,691009	2,776188	3,467197
10	Ospedali	1,290	10,550	0,713122	2,865830	3,578952
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,520	12,450	0,840267	3,381951	4,222218
12	Banche ed istituti di credito	0,610	5,030	0,337211	1,366362	1,703573
13	Negozi abbigl,Calzature,Librer,Ferra ment	1,410	11,550	0,779458	3,137472	3,916930
14	Edicola,Farmacia,Tabaccaio, Plurilicenza	1,800	14,780	0,995054	4,014878	5,009932
15	Filatelie,Tende Tessuti,Tappeti;Cappelli	0,830	6,810	0,458829	1,849886	2,308715
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,780	14,580	0,983998	3,960550	4,944548

17	Attività Parrucchiere,Barbiere,Estetista	1,480	12,120	0,818155	3,292309	4,110464
18	Attività Artig.,Falegn,Idraul,Fabbro,El.	1,030	8,480	0,569391	2,303529	2,872920
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,410	11,550	0,779458	3,137472	3,916930
20	Attività Industriali capannon produzione	0,920	7,530	0,508582	2,045469	2,554051
21	Attivita artigianali di produzione beni	1,090	8,910	0,602560	2,420336	3,022896
22	Ristoranti,Trattorie,Osterie,Pizzer.,Pub	5,570	45,670	3,079140	12,405921	15,485061
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,850	39,780	2,681118	10,805945	13,487063
24	Bar, Caffé, Pasticcerie	3,960	32,440	2,189119	8,812088	11,001207
25	Supermer.,PanePasta,Macellr,Salumi Form	2,760	22,670	1,525749	6,158139	7,683888
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,610	21,400	1,442828	5,813153	7,255981
27	Ortofrutta,Pescherie,FioriPiant,PizzTagl	7,170	58,760	3,963633	15,961723	19,925356
28	Ipermercati di generi misti	2,740	22,450	1,514693	6,098378	7,613071
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,920	56,780	3,825430	15,423871	19,249301
30	Discoteche, night club	1,910	15,680	1,055862	4,259357	5,315219

VISTI gli articoli dal 38 al 43 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) che disciplinano le agevolazioni e le esenzioni della Tassa rifiuti e in particolare l'articolo 43 il quale dispone:
«Il Consiglio Comunale può, con la stessa delibera che approva le tariffe, prevedere ulteriori agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle suddette riduzioni può essere finanziato:
- inserendolo nel piano finanziario e, quindi, addossandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
- mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune, purché nel limite massimo del 7% del costo complessivo del servizio».

- **DI INTRODURRE**, ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della Legge 27/12/2013, n. 147 e dell'articolo 43 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC), per l'anno 2019, l'esenzione dal pagamento della TARI per le piccole attività commerciali corrispondenti alle utenze non domestiche identificate con le seguenti categorie:

Cod. Categoria	Descrizione
13	Negozi abbigl,Calzature,Librer,Ferrament
14	Edicola,Farmacia,Tabaccaio, Plurilicenza
17	Attività Parrucchiere,Barbiere,Estetista
22	Ristoranti,Trattorie,Osterie,Pizzer.,Pub
24	Bar, Caffé, Pasticcerie
25	Supermer.,PanePasta,Maceller,Salumi Form
27	Ortofrutta,Pescherie,FioriPiant,PizzTagl

- situate nelle seguenti vie e piazze:
  piazza Matteotti
  via Marconi
  via Gramsci
  via Cavour
  via Roma
  piazza Fratelli Cervi

6. DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.

7. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

8. DI DICHIARARE, successivamente, con voti favorevoli n.9 (nove), contrari n.1 (uno) (Cuda), astenuti n.4 (quattro) (Di Muccio, Paracchini, Guenzi Fabrizio e Sibilia), su n.14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO	SEGRETARIO COMUNALE
F.to Besozzi Matteo	F.to dott.ssa Gianna Gamba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo per 15 giorni consecutivi a partire dal 25-02-2019 al 12-03-2019.

Castelletto S. Ticino, lì 25-02-2019

Reg. Pubbl. n. 218

SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Gianna Gamba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 07-03-2019

- ❑ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000).

Castelletto S. Ticino, lì 25-02-2019

SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Gianna Gamba

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, lì 25-02-2019

SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Gianna Gamba